



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **294** del **2005** proposto da **CLEMENTEL CLAUDIO**,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Dragogna e Federico
Mazzei ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Trento, Via Mancini n. 18

C O N T R O

il **COMUNE di FAI della PAGANELLA**, in persona del Sindaco *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Piazza
Mosna, n. 8

e nei confronti

della **SOCIETA' PAGANELLA 2001 S.p.A.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco del Comune di Fai della Paganella
23.6.2005, prot. 2593/1-6 ad oggetto "*Revoca rappresentante del
Comune di Fai della Paganella in seno al Collegio dei revisori dei
conti della Società Paganella 2001 Spa*", nonché di ogni ulteriore atto
presupposto e connesso non conosciuto o comunicato, ivi compresa

per quanto occorrer possa la richiamata deliberazione del Consiglio comunale di Fai della Paganella 21.6.2005, n. 20 ad oggetto: *“indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Consorzi ed istituzioni ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.P. Reg. 01/02/2005 n. 3/L”*, nonché per il consequenziale accertamento del danno subito dal ricorrente a seguito dell’ingiusta revoca dell’incarico dell’ufficio di vigilanza e controllo nell’importo complessivo accertando pari ad € 32.838,47 – oltre al danno d’immagine pari ad € 20.000,00. salvo migliore determinazione anche in via equitativa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 - relatore il consigliere Sergio Conti - l’avv. Federico Mazzei per il ricorrente e l’avv. Flavio Maria Bonazza per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto sindacale in data 16.2.2005 il dr. Claudio Clementel venne nominato - in rappresentanza del Comune di Fai della Paganella - membro effettivo del Collegio sindacale della Paganella 2001 S.P.A., società a partecipazione pubblica per la gestione di servizi dei comuni di Fai della Paganella, Andalo e Zambiana.

In data 23.6.2005, il nuovo Sindaco di Fai della Paganella procedeva, dopo aver richiamato l'art. 29 comma 8° del TULLRROC (D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) e lo Statuto comunale, alla revoca della nomina del Clementel da tale incarico.

Con ricorso notificato l'11.10.2005 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 25.10.2005, il predetto dr. Clementel impugnava tale nota sindacale (comunicata all'odierno ricorrente a mezzo raccomandata consegnata il 30.6.2005) nonché, in via meramente subordinata, la delibera consiliare n. 20 del 21.6.2005 (pubblicata in data 2.7.2005), deducendo:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. e dell'art. 29 n. 8 T.U. regionale ordinamento dei Comuni DPGR 1.2.2005 n. 3.L) per difetto assoluto di motivazione sul provvedimento e per falsa applicazione della norma regionale di riferimento, essendosi disposta revoca di componente organo di controllo con qualifica di revisore ufficiale dei conti in pendenza del mandato triennale statutario ed in assenza dei presupposti tassativi stabiliti da legge e regolamento comunale richiamato (delibera consiliare n. 20 del 21.6.2005 che autorizza la revoca esclusivamente a) per inosservanza delle linee di indirizzo politico-amministrativo impartite dall'Amministrazione comunale, b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione: circostanze non contestate all'interessato; violazione delle norme codicistiche statutarie sulla revoca dei componenti il Collegio sindacale.

Violazione e falsa applicazione della deliberazione consiliare 21.6.2005 n. 20 in applicazione dell'art. 29 n. 8 T.U. ordinamento dei Comuni DPGR 1.2.2005 n. 3.L) ed eccesso di potere per contraddittorietà con i criteri di nomina e professionalità dei componenti degli organi di controllo e di revisori ufficiali dei conti.

Il ricorrente richiedeva, infine, il risarcimento del danno derivante dall'asseritamente illegittima revoca, specificando che nella fattispecie avrebbe dovuto escludersi qualsiasi possibilità di reintegrazione in forma specifica, essendosi consumata, per effetto dello *strepitus* prodottosi, ogni possibilità di reintegrazione nell'incarico professionale. Il Clementel sosteneva di non avere, per tale motivo, alcun interesse ad impugnare gli atti eventualmente adottati in via successiva, in particolare quello di nomina del nuovo revisore.

Il danno sopportato veniva quantificato in € 32.828,47, per il mancato guadagno (corrispettivo dal 30 giugno 2005 al febbraio 2008, termine di scadenza della carica triennale) ed in € 20.000,00 per danno all'immagine.

Non si costituivano in giudizio, in una prima fase, le intime Amministrazione comunale e società Paganella 2001.

Alla pubblica udienza del 6.7.2006 il ricorso veniva, una prima volta, trattenuto in decisione.

Con ordinanza collegiale n. 24/06, depositata il 28 settembre 2006, il Tribunale disponeva l'effettuazione d' incumbenti istruttori.

In particolare, veniva ordinato: al Comune di Fai della Paganella, di

depositare in giudizio una breve relazione di chiarimenti sui fatti di causa (con allegati lo statuto comunale; l'atto dd. 16.2.2005 di designazione del dr. Clementel a sindaco della Paganella 2001 in rappresentanza del Comune ed altri eventuali atti comunali evocati in detto atto di designazione).

Alla società Paganella 2001 veniva richiesto di depositare una breve relazione di chiarimenti con l'indicazione del numero di riunioni del Collegio dei revisori tenute dall'atto della nomina del medesimo e l'importo dei corrispettivi corrisposti ad ogni Sindaco, con allegati i seguenti atti: lo statuto della società; l'estratto del libro delle riunioni del Collegio sindacale relativo al periodo decorrente dalla nomina del dr. Clementel.

I richiesti depositi istruttori erano adempiuti, rispettivamente, in data 20 e 27 ottobre 2006.

Con atto depositato in Segreteria il 1.12.2006 si costituiva in giudizio il Comune di Fai della Paganella, chiedendo la reiezione del ricorso, di cui veniva contestato il fondamento.

In particolare, la difesa dell'Amministrazione evidenziava la necessità di distinguere tra la revoca di tipo sanzionatorio (decadenza dalla nomina), che è relativa a ipotesi di cessazione per inadempienze, da quella fiduciaria, che è conseguente al mutamento delle amministrazioni a seguito delle elezioni. Solo la prima sarebbe disciplinata nelle direttive comunali, mentre la seconda *sarebbe* caratterizzata dal cosiddetto *intuitus personae* connotato da un amplissimo tasso di discrezionalità.

Sotto altro profilo veniva posto in luce che il richiamo alle disposizioni del codice civile artt. 2399 e 2400 risulterebbe del tutto fuori luogo, poiché tali norme non sarebbero attinenti all'atto di revoca del rappresentante dell'ente locale, ma afferirebbero alla disciplina della revoca dall'incarico dei sindaci nell'ambito della società per azioni, che come tali verrebbero in rilievo solo nell'ambito dei giudizi civilistici relativi all'impugnazione dei predetti atti societari, mentre in questa sede si controverterebbe della legittimità di un atto del comune di revoca di un rappresentante dell'ente in una società del medesimo partecipata.

Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, il Comune osservava che:

- difetterebbe la giurisdizione in tema di danno all'immagine;
- il carattere fiduciario dell'incarico escluderebbe il carattere di stabilità del medesimo;
- non vi sarebbe colpa da parte dell'Amministrazione;
- il ricorrente, dopo la revoca avrebbe prestato attività di consulenza a favore della Paganella 2001, conseguendo i relativi corrispettivi, attività che dopo la revoca non avrebbe potuto espletare.
- l'entità del danno esposto e quantificato sarebbe del tutto irreali.

Alla pubblica udienza del 14.12.2006, fissata per l'ulteriore trattazione, i legali delle parti dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze, per protesta, proclamata dalle organizzazioni associative degli avvocati, cosicché il ricorso veniva rinviato ad altra udienza.

Alla pubblica udienza del 22.3.2007 il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all'esame, il dr. Claudio Clementel si grava avverso l'atto del Sindaco di Fai della Paganella che ne ha disposto la revoca da rappresentante del Comune in seno al Collegio sindacale della soc. Paganella 2001 S.P.A., società a partecipazione pubblica per la gestione di servizi dei comuni di Fai della Paganella, Andalo e Zambiana.

Il Tribunale è preliminarmente chiamato a verificare l'ammissibilità del gravame e la completezza del contraddittorio instaurato.

Il ricorso è stato notificato al Comune e alla società Paganella 2001. Il ricorrente ha espressamente escluso, nell'atto introduttivo del giudizio, di avere interesse all'impugnazione del successivo atto di nomina del nuovo rappresentante del Comune nel Collegio sindacale, in quanto egli ritiene non sussistente la possibilità di reintegrazione in forma specifica e chiede, pertanto, che il risarcimento del danno subito avvenga per equivalente monetario.

Al riguardo, il Tribunale può limitarsi ad osservare che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, la qualità di controinteressato all'annullamento di un provvedimento amministrativo va accertata con riferimento alla data di emanazione del provvedimento medesimo, a nulla rilevando i fatti e le situazioni sopravvenute (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25 luglio 2005, n. 3971, 15 febbraio 2000, n. 815, Ad. Plen. Cons. St., 24 luglio 1997 n.15; Ad.

Plen. 21 giugno 1996 n. 9). Per conseguenza, il gravame risulta ammissibile e in relazione alla prospettazione di parte ricorrente in ordine all'esclusione della richiesta di reintegra non si ravvisa la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti del dr. Walter Daldoss, il quale è stato successivamente designato quale rappresentante del Comune nel Collegio sindacale della Paganella 2001.

Sotto altro profilo, va disattesa l'eccezione con la quale il ricorrente contesta l'ammissibilità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale, in quanto avvenuta dopo che il ricorso era stato già precedentemente trattenuto per la decisione. Invero, una volta intervenuta una decisione istruttoria, ben può la resistente provvedere a costituirsi in giudizio, non sussistendo alcuna norma che precluda tale attività difensiva, posto che, nel processo amministrativo, il termine (di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) di venti giorni liberi per la costituzione in giudizio delle parti intimata ha natura ordinatoria, di tal che la costituzione tardiva non incorre in alcuna decadenza, salvo l'unica conseguenza che essa avviene allo stato in cui il procedimento si trova in quel momento.

Così definite le questioni preliminari, il Tribunale può passare alla disamina del merito del gravame all'esame.

A sostegno della decisione assunta il Sindaco di Fai della Paganella, oltre a richiamare l'art. 29 comma 8 del TULLRROC (DPRReg. 1.2.2005 n. 3/L) e lo Statuto comunale, ha evidenziato l'intervenuto

rinnovo - con le elezioni dell'8.5.2005 - degli organi comunali e l'assunzione della delibera n. 20 del 21.6.2005 del Consiglio comunale, con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Secondo l'odierno ricorrente l'atto di revoca, oltre a risultare del tutto privo di motivazione, si pone in palese contrasto sia con le disposizioni (artt. 2399 e 2400 del cod. civ.) poste a tutela della posizione d'indipendenza del Collegio sindacale delle società per azioni sia con gli indirizzi - stabiliti dal Consiglio comunale con la delibera n. 20 del 21.6.2005 ai quali il Sindaco deve attenersi, per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, in applicazione dell'art. 26 comma 4 del D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Siffatte prospettazioni non possono peraltro essere condivise.

Occorre muovere dall'analisi dell'art. 29 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L - recante il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - il quale dispone, all' 8° comma, che: *Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.*

In proposito, va osservato che la sovrariportata norma è sostanzialmente identica a quella posta dall'art. 50 del D.Lgs. 8.8.2000 n. 267 (T.U. enti locali, che non trova applicazione in Trentino A.A.), il quale, all'ottavo e nono comma, stabilisce che:

“Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136”.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato (cfr. Cons. St., Sez. V 28.1.2005 n. 178) che quest'ultima disposizione non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia, ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha

designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico.

In tale contesto, oltre al carattere rappresentativo degli interessi dell'ente, la designazione assume anche connotati fiduciari, esprimendo così un valore non più neutrale, ossia di mera rappresentanza, ma di vera e propria espansione all'esterno della volontà politica di maggioranza.

Pertanto, è stato osservato (cfr. TAR Bari Sez. II, 15 maggio 2006 n. 1759) che, pur comportando una scelta nell'ambito dei soggetti ritenuti idonei tra quelli che hanno proposto la loro candidatura, il provvedimento in questione si caratterizza, non già come mero giudizio conseguente all'individuazione del candidato tecnicamente più qualificato, bensì come giudizio sulle qualità del nominato ed espressione della volontà di presceglierlo per la ritenuta maggiore affidabilità che lo stesso garantisce rispetto all'indirizzo politico gestionale dell'amministrazione procedente

Con riguardo, quindi, all'ipotesi del mutamento degli organi elettivi, è stato posto in luce (cfr. Cons. St., Sez. V n. 178/2005 già cit. nonché T.A.R. Reggio Calabria, 21 febbraio 2005 n. 132 e TAR Basilicata 17 marzo 2006 n. 145) che la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del consiglio comunale finiscono col travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo, in applicazione della regola di diritto comune, che esige non solo che i poteri del rappresentante siano conferiti dal

rappresentato, ma anche che persista il rapporto fiduciario fra l'uno e l'altro.

La norma citata è quindi espressione del principio della revocabilità dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e provinciale di cui è conferma negli artt. 99 e 100 del D. Lgs. n. 267/00, in tema di nomina e revoca dei segretari comunali e provinciali, strettamente legate al rapporto appunto fiduciario che deve intercorrere fra essi e il Sindaco o il Presidente della Provincia.

Su tale premessa è stata quindi affermata la legittimità dell'esercizio da parte del Sindaco (ovvero del Presidente dell'amministrazione provinciale) neo eletti di procedere - ove non ritengano sussistente detto rapporto fiduciario - alla revoca dei rappresentanti del comune (ovvero della provincia) in enti, aziende e istituzioni.

In particolare è stato posto in luce che, nell'ambito della rappresentanza di interessi, la posizione di vantaggio conseguita dal rappresentante non può mai essere mantenuta in contrasto con la volontà del rappresentato.

Diversamente opinando, infatti, l'interesse per il quale la legge prevede la necessaria presenza in una determinata istanza amministrativa verrebbe in realtà trascurato, in quanto il soggetto chiamato a rendersi interprete dell'interesse medesimo in quell'ordine decisionale agirebbe svincolato dall'Ente istituzionalmente esponentiale dell'interesse medesimo.

Inoltre, non può essere sottaciuto che il soggetto nominato, nel rapporto di fiducia politica ha trovato la principale, se non proprio

l'unica, ragione di preposizione all'incarico (T.A.R. Sardegna, 19.3.2003 n.311).

In relazione alle doglianze proposte dal ricorrente, si tratta di verificare se tali principi operino anche in riferimento alla posizione dei componenti del collegio sindacale, di cui si afferma la natura esclusivamente tecnica e la posizione del tutto neutrale rispetto all'indirizzo politico-amministrativo.

Al riguardo va però ricordato che il collegio sindacale è nato come strumento di controllo ravvicinato degli amministratori, al quale l'assemblea dei soci, non potendo sedere in permanenza, deputava taluni suoi esponenti. In prosieguo, essendosi raffinate e complicate le tecniche contabili, ai componenti dell'organo di controllo si è dovuta richiedere sempre più una adeguata qualificazione professionale.

Circa la natura del controllo dei sindaci, la giurisprudenza civile ha rilevato che l'obbligo di vigilanza non è limitato ad una mera verifica contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, con diritto di essi di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti, al fine di verificare la concordanza della documentazione dei fatti di gestione con i reali accadimenti aziendali.

Risulta quindi evidente che la tesi del Clementel, sul carattere del tutto imparziale del Collegio sindacale, non può essere condivisa, esso avendo sì ambiti di autonomia e di caratterizzazione tecnica, ma pur sempre posti in collegamento con il ruolo di delegati al

controllo dell'operato degli amministratori a tutela delle ragioni degli azionisti.

In tale contesto, il Tribunale reputa dunque che anche la posizione del componente del Collegio sindacale della SPA con partecipazione pubblica venga ad essere caratterizzata dal rapporto fiduciario, atteso che detto soggetto è chiamato ad esercitare la sua funzione tecnica in sinergia con gli interessi dell'ente che gli ha conferito l'incarico, quali legittimamente espressi dagli organi rappresentativi che sono scelti dai cittadini ad ogni tornata elettorale.

Infine, il Tribunale ritiene che, sul delineato quadro ordinamentale, nessun effetto possano dispiegare le sopravvenute sentenze n. 103 e 104 del 19/23 marzo 2007 della Corte costituzionale, in tema di cessazione di incarichi dirigenziale, con le quali, rispettivamente, è stata dichiarata:

1) l' illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione»;

2) a) l' illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11

novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico;

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possano essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto;

Infatti, nel caso, all'esame, che riguarda la nomina di rappresentanti del Comune in enti, in aziende ed in istituzione non è rinvenibile il presupposto da cui la Corte, in dette pronunce, ha preso le mosse: la distinzione fra organi politici, ai quali spettano i compiti d'indirizzo politico-amministrativo, e i dirigenti, ai quali sono riservati compiti di gestione e attuazione dell'azione amministrativa.

In tal senso è estremamente significativo quanto affermato nella sentenza n. 103: *La suddetta disposizione, così formulata, infatti - determinando una interruzione, appunto, automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito - viola, in carenza di garanzie procedurali, gli indicati principi*

costituzionali e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa. Le recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, in precedenza illustrate, hanno, infatti, disegnato un nuovo modulo di azione che misura il rispetto del canone dell'efficacia e dell'efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita. È evidente, dunque, che la previsione di una anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso impedisce che l'attività del dirigente possa espletarsi in conformità al modello di azione sopra indicato.

In sostanza, si è in presenza di distinti fenomeni che, - ancorché accomunati usualmente dall'utilizzo della medesima espressione *spoil system* - risultano ontologicamente e funzionalmente del tutto distinti .

Così delineato l'ambito del potere, va rilevato che non possono nella specie venire in rilievo le invocate norme del codice civile.

Come ha correttamente posto in luce la difesa dell'Amministrazione, tali disposizioni potrebbero essere invocate solo nel caso di procedimento instaurato innanzi al A.G.O., per la contestazione della deliberazione di revoca di un componente del collegio sindacale da parte dell'assemblea dei soci.

Ma in questa sede non viene in rilievo un simile provvedimento,

bensì si fa questione della legittimità di un atto amministrativo - ed è ciò che radica la giurisdizione del G.A. - che ha disposto la revoca di un rappresentante di un ente pubblico in una società da questi partecipata.

Neppure colgono nel segno le ulteriori doglianze articolate dal Clementel.

Sotto un primo aspetto, va rilevato che il provvedimento, seppur concisamente, dà conto, così assolvendo all'onere motivazionale, dei presupposti di fatto e di diritto per l'assunzione della determinazione.

Infatti il Sindaco, come s'è detto, ha richiamato l'art. 29 comma 8 del TULLRROC (D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) e lo Statuto comunale, la delibera n. 20 del 21.6.2005 del Consiglio comunale, specificando che, con le elezioni dell'8.5.2005, era intervenuto il rinnovo degli organi comunali.

Invero, il richiamo all'intervenuto mutamento del Sindaco e al rinnovo del consiglio comunale in uno con il richiamo al chiaro contenuto della disposizione legislativa regionale rendono palese che, essendo venuto meno il vincolo fiduciario, si è inteso procedere a nuove nomine.

L'atto di revoca è intervenuto in data 23.6.2005, quindi nel rispetto del termine di quarantacinque giorni stabilito dall'art. 29, comma 8° più sopra citata, il rinnovo delle cariche elettive essendo avvenuto in data 8.5.2005.

Come è stato evidenziato dal resistente Comune, occorre distinguere tra la revoca di tipo sanzionatorio (decadenza dalla nomina), che è

relativa a ipotesi di cessazione per inadempienze, da quella fiduciaria, che è conseguente al mutamento delle amministrazioni a seguito delle elezioni. Solo la prima è disciplinata nelle direttive comunali, mentre la seconda è caratterizzata dal c.d. *intuitus personae* connotato da un amplissimo tasso di discrezionalità.

E' in tale contesto che va collocato il (mero ed ultroneo) richiamo alla delibera n. 20 del Consiglio comunale, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

L'argomentazione svolta al riguardo dal Clementel - il quale sostiene che nella specie non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi di inadempimento ivi previste - non coglie dunque nel segno.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono il ricorso non si profila fondato e va, dunque, respinto.

Sussistono pur tuttavia giusti motivi per disporre, fra le parti, la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q . M .

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **294 del 2005**, lo **respinge**.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22.3.2007, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo Presidente

dott. Sergio Conti Consigliere estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il
giorno 12 luglio 2007

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel